

(N. 1699)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Trasporti

(ANGELINI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 1956

Potenziamento della Ferrovia Trento-Malè.

ONOREVOLI SENATORI. — Gli stanziamenti di complessive lire 2.754.600.000 autorizzati con leggi 2 aprile 1951, n. 294 e 1° novembre 1952, n. 1349, non consentono, secondo il parere reso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, quella razionale trasformazione della sede e degli impianti della ferrovia Trento-Malè che, attraverso le indicate leggi, si confidava di raggiungere.

In fase di esecuzione delle opere è stato difatti accertato che il progetto approvato in esecuzione delle dette leggi ha bisogno di sostanziali modifiche per meglio adattarlo alla natura dei terreni, a migliori caratteristiche di tracciato, a quelle finalità infine (conferimento alla ferrovia delle condizioni indispensabili per la sicurezza, regolarità, continuità ed economia dell'esercizio) che una decisione di riassetto non può non proporsi.

Il potenziamento della ferrovia Trento-Malè non è attuabile senza:

a) l'adattamento alle riconosciute esigenze del progetto già approvato non eseguibile per materiale impossibilità tecnica;

b) l'autorizzazione di una maggiore spesa indicata, in lire 1.200.000.000 delle quali lire 188.312.000 destinate alla revisione dei prezzi.

Vive, come è noto, sono le aspirazioni delle popolazioni servite e delle Autorità che le rappresentano ad un effettivo riassetto della ferrovia di che trattasi la quale costituisce l'indispensabile collegamento tra la città di Trento e cinquanta operosi Comuni della Val d'Adige, della Val di Non e della Val di Sole. È pure noto che le varie rinuncie fatte dalla Regione Trentino-Alto Adige a favore dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato in materia idroelettrica e dalle quali deriva a quel-

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'Amministrazione una economia valutabile in circa 60 milioni all'anno hanno valore di contributo al potenziamento della ferrovia. Tale contributo si traduce, è vero, in una economia per le Ferrovie dello Stato e non nella devoluzione alla ferrovia, da parte della Regione, di un concorso di corrispondente importo, ma è pur vero, avuto riguardo ad una generale visione del bilancio dello Stato, che la rinuncia della Regione corrisponde in cifra all'ammortamento, per tutta la residua durata della concessione della ferrovia Trento-Malè, di circa il 20 per cento della spesa di ammodernamento

anche nei nuovi limiti quali risultano dalla riconosciuta necessità di variazione dei prezzi e dei progetti.

I lavori, d'altra parte, sono stati eseguiti per un importo di circa 2 miliardi e 500 milioni e non sarebbe possibile sospenderli senza dare un carattere di decisa improduttività all'onere sinora sostenuto dallo Stato.

Si è pertanto predisposto l'unito disegno di legge per l'aumento, nei limiti necessari, degli stanziamenti già autorizzati per il potenziamento della ferrovia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per l'esecuzione di varianti, considerate indifferibili dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, al piano di trasformazione e potenziamento degli impianti della ferrovia Trento-Malè autorizzato con leggi 2 aprile 1951, n. 294 e 1° novembre 1952, n. 1349, il limite di spesa, stabilito in lire 2.754.600.000 con l'articolo 1 della legge 1° novembre 1952, n. 1349, è elevato a lire 3.954.600.000. A tale uopo è autorizzata la maggiore spesa di lire 1.200.000.000 delle quali lire 188.312.000 destinate alla revisione dei prezzi.

Art. 2.

Il contributo dello Stato elevato a norma del precedente articolo 1 e da determinarsi, entro i limiti ivi stabiliti, in sede di approvazione del progetto dal Ministro dei trasporti d'intesa col Ministro del tesoro, sarà liquidato

per importi di lavori non inferiori a 50 milioni e con le altre modalità di pagamento previste dall'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 1° novembre 1952, n. 1349.

Art. 3.

La maggiore spesa di lire 1.200.000.000 sarà iscritta negli stati di previsione della spesa del Ministero dei trasporti in ragione di lire 190.000.000 per l'esercizio finanziario 1956-57, di lire 310.000.000 per l'esercizio 1957-58 e di lire 350.000.000 per ciascuno degli esercizi 1958-59 e 1959-60.

All'onere di lire 190.000.000 derivante, per l'esercizio finanziario 1956-57, dall'applicazione della presente legge, sarà fatto fronte per lire 150.000.000 a carico dello stanziamento del capitolo n. 36 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio 1956-57 e per lire 40.000.000 a carico del capitolo n. 40 di detto stato di previsione per lo stesso esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.